

Pubblicato il 30/10/2017

N. 10852/2017 REG.PROV.COLL.
N. 06330/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6330 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Paola Greco, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Dolores Broccoli e Marco Rossini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maria Dolores Broccoli in Cassino, via Cimarosa n. 13;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Marilena Protano, Luisa Grossi non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

1. Del D. D. G. n. 278 del 16.06.2017, pubblicato in data 19.06.2017, del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, e l'allegata graduatoria di merito per la Regione Lazio, inerente il concorso per il personale scolastico, di cui al decreto n. 105 del 23.02.2016, ambito disciplinare EE00 Scuola Primaria Posto Comune, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio di 68,9 anziché 75,9.

2. Del Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 94/2016 concernente "Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, e ripartizione dei relativi punteggi" emesso in data 23.02.2016 nella parte in cui, al Punto D.1.1 – Titoli di servizio, prescrive che sono riconosciuti punti 0,70 per ciascun anno di "servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell'ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ... E' valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico" con evidente illegittima esclusione della valutazione del servizio prestato con contratto a tempo indeterminato presso le summenzionate scuole paritarie.

3. Dei verbali di valutazione dei titoli non conosciuti dalla ricorrente, non pubblicati e non resi conoscibili dall'Amministrazione nonostante l'istanza di accesso agli atti del 29.06.2017.

4. Dei verbali indicanti i criteri e le griglie per la valutazione dei titoli, non conosciuti dalla ricorrente, non pubblicati e non resi conoscibili dall'Amministrazione nonostante l'istanza di accesso di cui sopra.

5. Di tutti i verbali adottati dalla commissione in merito al concorso pubblico de quo nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti comunque finalizzati alla valutazione dei titoli in possesso della ricorrente, non conosciuti non pubblicati e non resi conoscibili dall'Amministrazione nonostante l'istanza di accesso agli atti suindicata.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GRECO PAOLA il 13\10\2017 :
Annullamento

del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, n. 403 del 24/07/2017 pubblicato in data 25/07/2017 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale
per il Lazio, che rettifica e sostituisce integralmente il precedente Decreto del medesimo

Direttore Generale n. 278 del 16/06/2017 e pubblicato sul sito web dell'Ufficio Scolastico

Regionale per il Lazio con il quale veniva approvata la graduatoria generale di merito per la

scuola primaria di cui al DDG 105 del 23 febbraio 2016, nella parte in cui colloca l'odierna

ricorrente al posto 581 con punti 70.9 in luogo di punti 75.9, non attribuendole 5 punti per

titoli previsti dalla tab. A.1.2. del DM 94/16 (All. 1);

2) della griglia di valutazione dei titoli e calcolo del punteggio relative al posto comune scuola primaria formate dalla commissione esaminatrice dell'U.S.R. Lazio, ivi comprese le

schede e i verbali di valutazione dei titoli e dei punteggi attribuiti all'odierna ricorrente e comunicate, a seguito di istanza di accesso agli atti, in data 27.07.2017, nella parte in cui non

attribuisce alla ricorrente ulteriori 5 punti ai sensi del punto A.1.2. della Tabella allegata al

DM 94/16 (All. 2);

3) dell'atto di approvazione della nuova Graduatoria rettificata - scuola primaria DDG n.

482 del 24/08/2017, nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente ulteriori 5 punti ai sensi

del punto A.1.2. della Tabella allegata al DM 94/16 (All. 3);

3) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o

provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi

aggiunti.

PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente ad una migliore collocazione in graduatoria previo ricalcolo del

punteggio relativo alla valutazione dei titoli, ai sensi del D.M. 94 del 23/02/2016, Tab. A.1.2

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2017 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, a seguito della proposizione del ricorso per motivi aggiunti depositato in data 13.10.2017, la materia del contendere riguarda esclusivamente la mancata attribuzione alla ricorrente del maggiore punteggio di n. 5 punti ai sensi del punto A.1.2 del bando della procedura con specifico riguardo al possesso della laurea in scienze della formazione primaria;

Considerato che il M.I.U.R., costituito in giudizio, non ha articolato difese né prodotto documentazione in relazione alla specifica censura di cui sopra;

Ritenuto che, pertanto, l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio dovrà produrre una compiuta relazione dalla quale si evincano le ragioni per le quali non sono stati valutati al completo i titoli dichiarati da parte ricorrente entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa anche di telematica della presente ordinanza;

Rilevato che il ricorso va notificato anche nei confronti di tutti coloro che qualora fosse accolto si vedrebbero superati da una diversa valutazione della posizione della ricorrente e che, dato l'alto numero di tali posizioni va autorizzata la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami in via telematica, secondo le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

6.- l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione Terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo

dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto di rinviare la trattazione della causa alla camera di consiglio del 12 dicembre 2017;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in esame, così dispone:

- ordina all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio di depositare in giudizio la compiuta relazione in ordine agli argomenti in motivazione indicati entro il termine di 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa anche di telematica della presente ordinanza;

- autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per la prosecuzione della trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 12 dicembre 2017, ore di rito.

Spese della presente fase cautelare al definitivo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2017 con
l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE

Maria Cristina Quiligotti

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO